



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza

Uffici: Contrà San Marco, 26 - 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



N° Registro Acqua Suolo Rifiuti: 231/2014 del 31 Dicembre 2014

Oggetto: autorizzazione all'esercizio ex art. 208 - D.L.gs. 152/2006 e art. 26 - L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii.

Impianto di messa in riserva, selezione e recupero di rifiuti. Operazioni [R4] [R12] [R13].

Società: Valore Ambiente Srl.

Sede legale: Contrà Pedomuro San Biagio, 72 - Vicenza (VI).

Sede operativa: Strada Monte Crocetta - Vicenza (VI).

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 175 del 29.09.2009 è stato autorizzato l'esercizio dell'impianto sito in Strada Monte Crocetta in Comune di Vicenza presso cui vengono svolte le operazioni di deposito preliminare, messa in riserva, separazione meccanica, cernita e travaso di rifiuti urbani e loro frazioni differenziate provenienti dalla città di Vicenza e dai Comuni di Arcugnano, Longare e Gambugliano, nonché l'operazione di messa in riserva relativa ai RAEE provenienti dal territorio comunale di Vicenza e ai fanghi di pulitintolavanderie oggetto di raccolta a campagne;

Dato atto che detta autorizzazione è stata successivamente integrata e modificata con le seguenti note e provvedimenti:

- nota prot. 11005 del 11.02.2010 (con cui è stato chiarito che, alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. 188 del 20.11.2008, per i rifiuti costituiti da 'batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133' - CER 200134 presso l'impianto in oggetto doveva essere effettuata l'operazione R13 'messa in riserva' preliminare alle operazioni di recupero di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- provvedimento n. 96 del 06.07.2012, prot. 51246 (sostituzione della Tabella di cui all'Al. 1 al citato provvedimento n. 175 del 29.09.2009 e recepimento della Tavola grafica PL.01, acquisita con prot. 48950 del 28.06.2012);
- nota prot. 51397 del 19.07.2011 (presa d'atto della comunicazione acquisita con prot. n. 48863 del 08.07.2011, relativa all'esecuzione di alcune modifiche nell'organizzazione degli stoccaggi per una ottimizzazione dei flussi interni e per una migliore viabilità nel sito, con relativo elaborato grafico datato 04.05.2011);
- provvedimento n. 65 del 17.04.2014, prot. 28373 (autorizzazione ad effettuare, presso l'impianto in oggetto, le operazioni di messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] del rifiuto costituito da 'residui della pulizia stradale - CER 20.03.03) e successiva nota prot. 33290 del 09.05.2014, di precisazione dei quantitativi di rifiuti conferibili e stoccabili all'impianto;

Vista la nota acquisita con prot. n. 73794 del 22.10.2014, con cui la Soc. Valore Ambiente Srl ha richiesto la modifica del citato provvedimento n. 175 del 29.09.2009 e ss.mm.ii., per quanto riguarda le modalità organizzative degli stoccaggi e il conferimento di ulteriori tipologie di rifiuti, ed in particolare:

- la definizione di un'area di 'gestione dei RAEE' (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - già autorizzati all'impianto);
- la definizione di un'area in cui effettuare l'operazione di selezione sui rifiuti costituiti da ingombranti (CER 20.03.07 - già autorizzati all'impianto);
- introduzione dell'operazione di messa in riserva (R13) e di cernita manuale (R12) per i rifiuti ingombranti;
- la possibilità di ricevere, in aggiunta ai rifiuti già autorizzati, rifiuti costituiti da 'Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 - CER 20.01.26*', provenienti da ritrovamenti stradali e 'Imballaggi in materiali misti' - CER 15.01.06 provenienti dalla raccolta differenziata, da sottoporre unicamente all'operazione di "messa in riserva" (R13);

- eliminazione di alcuni rifiuti in ingresso all'impianto costituiti da 'Metallo' - CER 20.01.40, 'Batterie al piombo' - CER 16.06.01*, 'Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificanti, non clorurati' - CER 13.02.05*, 'Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificanti' - CER 13.02.08*;

Dato atto che:

- la richiesta della Società non comporta alcuna modifica delle quantità di rifiuti stoccabili e trattabili dall'impianto;
- con nota 77626 del 06.11.2014 è stato avviato il procedimento per l'esame delle richieste avanzate dalla Società, richiedendo specifiche integrazioni e contestualmente, a tutti gli Enti interessati, di fornire eventuali indicazioni in merito e trasmettendo la documentazione inviata dalla Società al Servizio Provinciale V.I.A., al fine di verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui alla lettera f), paragrafo 8, dell'Allegato IV alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con conseguente necessità di attivare la procedura prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006;
- con documentazione acquisita con prot. 82566 in data 25.11.2014, la Società ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti e integrazioni di cui alla citata nota 77626 del 06.11.2014;
- a seguito della citata nota 77626 del 06.11.2014, non sono pervenute comunicazione ostative da parte degli Enti e dei soggetti interessati;

Considerato che la Commissione Provinciale V.I.A. ha esaminato le richieste avanzate dalla Società in data 26.11.2014, concludendo che *"quanto presentato sia valutabile come una modifica non sostanziale e per tale motivo, non si ritiene necessario l'avvio di alcuna delle procedure valutative di competenza"*;

Vista la nota del 30/12/2014 (agli atti nella medesima data al protocollo n. 90677) con cui la Società chiede che, nell'ambito della revisione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, vengano superate le limitazioni territoriali sulla provenienza delle frazioni dei rifiuti urbani nel rispetto delle tipologie e delle potenzialità autorizzate, in modo che la struttura possa fungere da punto di travaso per l'ottimizzazione dei trasporti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto per quanto sopra riportato di procedere - ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n° 3/2000 - al rilascio di un provvedimento di modifica della vigente autorizzazione all'esercizio n. 175 del 29.09.2009, con le relative modifiche ed integrazioni, per quanto ritenuto non sostanziale dalla Commissione Provinciale V.I.A., confermandone la validità fino al 30.09.2019 e di accogliere la richiesta avanzata dalla Società con nota del 30/12/2014;

Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *"Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii."*;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del 15.05.2012, pubblicata sul BUR n° 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- l'All. 'C' al D.Lgs. 205 del 03.12.2010, di modifica del D.Lgs. 152/2006, che relativamente all'operazione R12 ha specificato *"che in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento, prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11"*;
- il punto 5.5 dell'All. VIII al D.Lgs. 46/2014, che ha stabilito in 50 Mg (tonnellate) il limite di "accumulo temporaneo" di rifiuti pericolosi oltre il quale l'attività diviene soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

- la D.G.R. Veneto n° 2229/2011 - successivamente integrata dalla D.G.R. n° 346/2013 e modificata dalla D.G.R. n° 1347/2014 - che ha sostituito la precedente D.G.R.V. n° 2528/1999, modificando gli importi e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n° 568 del 25.02.2005 e n° 2166 del 11.07.2006;

Vista la Legge 07.04.2014, n. 56;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n° 11 del 27.10.2014, di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n° 22 del 20.12.2012;

AUTORIZZA

la Società Valore Ambiente S.r.l. con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 in Comune di Vicenza:

1. alla realizzazione degli interventi di riorganizzazione delle aree di stoccaggio e lavorazione presso l'impianto sito in Strada Monte Crocetta 107/109 in Comune di Vicenza, come riportata nell'elaborato grafico Tavola PL.01 del 25/9/2014 'Planimetria Serbatoi e Stoccaggi' allegato alla richiesta di cui alla nota acquisita agli atti in data 22/10/2014 al prot. 73794;
2. all'esercizio dell'attività di deposito preliminare [D15], messa in riserva [R13] e selezione/cernita [R12] di rifiuti, sita in Strada Monte Crocetta, 107/109 nel Comune di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque e allo scarico di acque reflue e - per le motivazioni espresse in premessa - ha validità fino al 30.09.2019.

FA OBBLIGO

Alla Società Valore Ambiente S.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali.

1. La Società dovrà comunicare l'avvenuta ultimazione della riorganizzazione delle aree come riportata nell'elaborato grafico Tavola PL.01 del 25/9/2014 'Planimetria Serbatoi e Stoccaggi' allegato alla richiesta di cui alla nota acquisita agli atti in data 22/10/2014 al prot. 73794;
2. La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto e le condizioni di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate, come richiamato negli elaborati tecnici agli atti di questa Amministrazione (*lay out* dell'impianto acquisito con prot. 73794 del 22.10.2014 e planimetria fognatura acquisita con prot. 82566 del 25.11.2014).
3. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto dei rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
4. La Società dovrà comunicare preventivamente a questa amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
5. La Società dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalle D.G.R.V. n° 2229/2011, come integrata dalla D.G.R.V. n° 346/2013 e modificata dalla D.G.R. n° 1347/2014.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà trasmettere alla Provincia - tramite Posta Elettronica Certificata - una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall'azienda), distinti per singolo codice C.E.R..
7. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale variazione della ragione sociale, la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
 - a) copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.
 - b) le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale.
8. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante:
 - a) il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
 - b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art. 10 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.

Gestione delle aree.

9. La Società dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante;
10. La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività;
11. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
12. I depositi di rifiuti dovranno essere effettuati in modo fisicamente separato tra loro e identificati in modo univoco, mediante idonea cartellonistica, indicante il codice C.E.R. e dovranno essere distinti tra:
 - a) Rifiuti in ingresso all'azienda.
 - b) Rifiuti oggetto di selezione / cernita [R12], da destinare ad altri impianti di recupero.
 - c) Rifiuti prodotti dall'azienda.

Gestione dei rifiuti.

13. Nell'impianto oggetto del presente provvedimento potranno essere conferiti i rifiuti, con le relative specifiche operazioni consentite, di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
14. In conformità con quanto previsto dai precedenti provvedimenti ed in base alle garanzie finanziarie prestate, le capacità dell'impianto sono così definite:
 - a) quantitativo massimo stoccabile di rifiuti: **796,5** tonnellate (di cui **758** t. di rifiuti non pericolosi e **36,5** t. di rifiuti pericolosi);
 - b) quantitativo massimo di rifiuti sottoposti al trattamento di vagliatura e triturazione: **300** t./giorno;
15. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
 - a) Deposito preliminare [D15] senza alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno conservare il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni indicate nei punti da D1 a D14.
 - b) Messa in riserva [R13] senza alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno conservare il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.

- c) Messa in riserva [R13] per le successive operazioni di selezione / cernita [R12]: i rifiuti in uscita dovranno codificati secondo quanto stabilito dall'Allegato 1 al presente provvedimento ed essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11.
16. Potranno inoltre essere svolte le operazioni di travaso dai mezzi di raccolta a contenitori o aree di stoccaggio preliminarmente al trasporto dei rifiuti agli impianti di destino;
17. Non è comunque possibile eseguire miscelazione di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non è possibile eseguire miscelazione di rifiuti in difformità all'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006;
18. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

Gestione delle acque e degli scarichi idrici

19. La società dovrà gestire l'impianto di trattamento delle acque secondo le seguenti modalità:
- a) provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue di lavaggio mezzi e di dilavamento piazzali e aree interne, segnalando tempestivamente al Gestore della fognatura, all'Amministrazione provinciale e all'A.R.P.A.V. eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto.
 - b) provvedere all'attenta e costante manutenzione della vasca di accumulo e rilancio in fognatura.
 - c) i pozzetti fiscali dovranno essere idonei per i prelievi e le misure di portata dei reflui provenienti dal trattamento depurativo e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.
 - d) mantenere sempre accessibili i citati pozzetti fiscali di campionamento e controllo.
 - e) effettuare una corretta manutenzione dell'impianto di trattamento, registrando in un apposito quaderno di manutenzione le operazioni eseguite, siano esse programmate o straordinarie.
 - f) rispettare sempre, per lo scarico delle acque depurate in fognatura, i limiti e le prescrizioni stabilite dal Gestore della rete fognaria.

AVVERTE CHE

1. Il presente provvedimento annulla e sostituisce completamente la precedente autorizzazione n. 175 del 29.09.2009 e ss.mm.ii., dalla data di ritiro dello stesso.
2. La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
3. La Società dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
4. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
 - a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.
 - b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
6. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o da parte delle autorità di controllo.
7. Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale

autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Il presente provvedimento rispetta il termine di 60 giorni (ID Proc. N° 621), previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio 37/2013).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene redatto in due originali di cui uno agli atti di questa Amministrazione e uno consegnato al legale rappresentante della Società Valore Ambiente Srl di Vicenza.

Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Comune di Vicenza, al Dip. Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., alla Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all'Osservatorio Regionale Rifiuti di Treviso (TV) e alla Società Acque Vicentine S.p.A. di Vicenza.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia

Valore Ambiente Srl – Strada Monte Crocetta, Vicenza. Allegato 1 al provvedimento n° 231 del 31/12/2014

Codice CER	Descrizione	Operazione	Note	Codifica rifiuto in uscita
14.06.04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	R13	Limitatamente a fanghi o rifiuti solidi provenienti da campagne di raccolta da pulitintolavanderie	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati – CER 14.06.04*
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	R13		Imballaggi in materiali misti – CER 15.01.06
16.01.16	serbatoi per gas liquidi	R13		serbatoi per gas liquidi – CER 16.01.16
20.01.01	carta e cartone	R13		Carta e cartone – CER 20.01.01
20.01.21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13		tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - CER 20.01.21*
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC	R13		Apparecchiature fuori uso contenenti CFC – CER 20.01.23*
20.01.26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25.	R13		Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 – CER 20.01.26*
20.01.32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	D15		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31* – CER 20.01.32
20.01.33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01*, 16.06.02* e 16.06.03* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13		batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01*, 16.06.02* e 16.06.03* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie – CER 20.01.33*
20.01.34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33*	R13		batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33* - CER 20.01.34
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21* e 20.01.23*, contenenti componenti pericolosi	R13		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21* e 20.01.23*, contenenti componenti pericolosi – CER 20.01.35*
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21*, 20.01.23* e 20.01.35*	R13		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21*, 20.01.23* e 20.01.35* - CER 20.01.36
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37*	R13		legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37* - CER 20.01.38
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati	R13 / R12	(selezione meccanica)	CER 19.12.12 - sopravaglio costituito da rifiuto secco destinato a smaltimento presso impianti autorizzati
		R13 / R12	(cernita manuale)	CER 19.12.12 - sottovaglio costituito da rifiuto organico destinato ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati
		R13		Carta e cartone – CER 19.12.01 Metalli ferrosi – CER 19.12.02 Metalli non ferrosi – CER 19.12.03 Plastica e gomma – CER 19.12.04 Vetro – CER 19.12.05 Legno – CER 19.12.07 Altri rifiuti (CER 19.12.XX) ^{(1) (2)}
		D15		Rifiuti urbani non differenziati - CER 20.03.01
20.03.02	rifiuti dei mercati	R13 / R12	(selezione meccanica)	CER 19.12.12 - sopravaglio costituito da rifiuto secco destinato a smaltimento presso impianti autorizzati

				CER 19.12.12 - sottovaglio costituito da rifiuto organico destinato ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati
		R13 / R12	(cernita manuale)	Carta e cartone – CER 19.12.01 Metalli ferrosi – CER 19.12.02 Metalli non ferrosi – CER 19.12.03 Plastica e gomma – CER 19.12.04 Vetro – CER 19.12.05 Legno – CER 19.12.07 Altri rifiuti (CER 19.12.XX) ⁽¹⁾
		R13		Rifiuti dei mercati – CER 20.03.02
20.03.03	residui della pulizia stradale	R13 / R12	(selezione meccanica)	CER 19.12.12 - sopravaglio costituito da rifiuto secco destinato a smaltimento presso impianti autorizzati
				CER 19.12.12 - sottovaglio costituito da rifiuto organico destinato ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati
		R13		residui della pulizia stradale – CER 20.03.03
		D15		residui della pulizia stradale – CER 20.03.03
20.03.07	rifiuti ingombranti	D15	Deposito preliminare	Rifiuti ingombranti – CER 20.03.07
		R13	Messa in riserva	Rifiuti ingombranti – CER 20.03.07
		R13 / R12	Messa in riserva con successiva selezione e cernita per separazione frazioni recuperabili	Carta e cartone – CER 19.12.01 Metalli ferrosi – CER 19.12.02 Metalli non ferrosi – CER 19.12.03 Plastica e gomma – CER 19.12.04 Vetro – CER 19.12.05 Legno – CER 19.12.07 Altri rifiuti (CER 19.12.XX) ^{(1) (2)}

NOTE:

1. Con l'indicazione "Altri rifiuti (CER 19.12.XX)" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico o manuale di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.
2. Codici CER diversi da quelli previsti dalla voci 19.12.XX (ritenuti più appropriati per identificare il rifiuto al fine del relativo recupero / smaltimento) potranno - inoltre - essere attribuiti limitatamente ai rifiuti ottenuti dall'operazione R12 di cernita manuale effettuata sui rifiuti in ingresso identificati con CER 20.03.01 e costituiti da c.d. "abbandoni".